

Legge 17 ottobre 1967, n. 977

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 novembre 1967, n. 276

Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Campo di applicazione

Articolo 1

Campo di applicazione e definizione di bambino, adolescente, orario di lavoro e di riposo

1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati "minori" che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
 - b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;
 - c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
 - d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. 08.10.1999, n. 237)

Campo di applicazione

Articolo 2

Eccezioni al campo di applicazione

1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

a) servizi domestici prestati in ambito familiare;

b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;

2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.

3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, D.lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. 08.10.1999, n. 237)

Requisiti di età e di istruzione

Articolo 3

Età minima del minore richiesta per l'impiego

1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. 08.10.1999, n. 237)

Requisiti di età e di istruzione

Articolo 4

Utilizzo di bambini previa autorizzazione

1. È vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. 08.10.1999, n. 237)

Requisiti di età e di istruzione

Articolo 5

Lavori vietati ai minori

[1. Non possono essere adibiti:

- a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 [e le donne fino agli anni 18] ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'art. 6 della presente legge;
- b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 [e le donne fino agli anni 18] a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;
- c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;
- d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;
- e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;
- f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quando disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;
- g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;
- h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche]. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237)

(2) Il termine "fanciullo", citato nel presente articolo, è attualmente sostituito dal termine "bambino" in virtù dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237)

Requisiti di età e di istruzione

Articolo 6

Processi e lavori vietati ai minori e adolescenti

1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I. (2)
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formative, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. (2)
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
6. L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237), come sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262, con decorrenza dal 10.10.2000. si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

- "1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
 3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro.
 4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
 5. L'allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità."
- (2) Il presente comma non trova applicazione fino al 20.10.2000, in virtù dell'art. 16, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345,

Requisiti di età e di istruzione

Articolo 7

Valutazione dei rischi dell'impiego di minori

1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) movimentazione manuale dei carichi;
- e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237)

Visita medica preventiva e periodica

Articolo 8

Accertamento medico della idoneità o inidoneità lavorativa dei minori

1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994 non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel.
In tale caso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale.

10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345, come sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262, con decorrenza dal 10.10.2000. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

"1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.

5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994 non si applicano le disposizioni dei commi precedenti."

(2) Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, la disposizione di cui al presente articolo concernente l'obbligo del certificato di idoneità per l'assunzione, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, è stata soppressa in virtù dell'art. 42, DL 21.06.2013, n. 69 (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50) con decorrenza dal 22.06.2013.

Visita medica preventiva e periodica

Articolo 9

Periodicità della verifica medica della idoneità dei minori adibiti a lavorazioni industriali e non

[1. L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche. (1)

2. Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

3. Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica.

4. Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge]. (2)

(1) Il termine "fanciullo", citato nel presente comma, è attualmente sostituito dal termine "bambino" in virtù dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. 08.10.1999, n. 237)

Visita medica preventiva e periodica

Articolo 10

Visita medica obbligatoria per i minori di 18 e 21 anni

[1. L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori dai 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. 08.10.1999, n. 237)

Visita medica preventiva e periodica

Articolo 11

Visite preventive e/o periodiche dell'ufficiale sanitario e dell'ispettorato del lavoro

1. La visita medica preventiva e` eseguita dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato.
2. Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.
3. L'ispettorato provinciale del lavoro puo` disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventive o periodiche, ovvero eseguirle direttamente. (1) (2)

(1) Le disposizioni del presente articolo, prima abrogate dall'art. 16, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237), ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della L. 28.11.2005, n. 246, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tornano in vigore in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 01.12.2009, n. 179, così come riportato nell'elenco di cui all'All. 1 del citato decreto.

(2) L'Ispettorato provinciale del lavoro citato nel presente comma è stato successivamente denominato:

- "Direzione provinciale del lavoro" in virtù dell'art. 2, c. 2, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237);
- "Direzione territoriale del lavoro" in virtù dell'art. 14 D.P.R. 07.04.2011, n. 144.

Visita medica preventiva e periodica

Articolo 12

Divieto di ulteriore utilizzo di minori non idonei

1. I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. (1)

(1) Le disposizioni del presente articolo, prima abrogate dall'art. 16, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237), ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della L. 28.11.2005, n. 246, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tornano in vigore in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 01.12.2009, n. 179, così come riportato nell'elenco di cui all'All. 1 del citato decreto.

Visita medica preventiva e periodica

Articolo 13

Istituzione di centri di orientamento professionale e di riadattamento fisico dei minori inidonei

1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può promuovere o autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento professionale dei minori.

2. Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro per la sanità, l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico preventivo o di controllo, siano risultati inadatti a determinati lavori. (1)

(1) Le disposizioni del presente articolo, prima abrogate dall'art. 16, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237), ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della L. 28.11.2005, n. 246, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tornano in vigore in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 01.12.2009, n. 179, così come riportato nell'elenco di cui all'All. 1 del citato decreto.

Trasporto e sollevamento pesi

Articolo 14

Utilizzo di minori e donne minori in istato di gravidanza ai lavori di trasporto e sollevamento pesi

1. I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lett. e) dell'art. 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purché questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:

fanciulli maschi kg 10

[fanciulle femmine kg 5]

adolescenti maschi kg 20

[adolescenti femmine kg 15]

b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alla lett. a), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lett. a) compreso il peso del veicolo;

d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lett. a), compreso il peso del veicolo. (1)

2. Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'art. 4 della L. 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

(2)

(1) Il termine "fanciullo", citato nel presente comma, è attualmente sostituito dal termine "bambino" in virtù dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

(2) Le disposizioni del presente articolo, prima abrogate dall'art. 16, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237), ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della L. 28.11.2005, n. 246, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tornano in vigore in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 01.12.2009, n. 179, così come riportato nell'elenco di cui all'All. 1 del citato decreto.

Lavoro notturno

Articolo 15

Lavoro notturno

1. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.

2. Con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

Lavoro notturno

Articolo 16

Definizione del termine notte

1. Con il termine notte s'intende:

a) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le 22 e le ore 6; (1)

b) per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo art. 17, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5. In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine "notte" s'intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8. (1) (2)

(1) Il termine "fanciullo", citato nel presente comma, è attualmente sostituito dal termine "bambino" in virtù dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

(2) Le disposizioni del presente articolo, prima abrogate dall'art. 16, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237), ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della L. 28.11.2005, n. 246, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tornano in vigore in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 01.12.2009, n. 179, così come riportato nell'elenco di cui all'All. 1 del citato decreto.

Lavoro notturno

Articolo 17

Temporaneità ed eccezionalità dell'impiego dei minori al lavoro notturno

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

Orario di lavoro

Articolo 18

Orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti

1. Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. (1)

2. Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, c. 1, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345. (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

Orario di lavoro

Articolo 19

Limiti al trasporto pesi e dei turni a scacchi per i minori

1. Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. (1)

2. Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro. (1) (2) (3)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

(2) Il termine "fanciullo", citato nel presente comma, è attualmente sostituito dal termine "bambino" in virtù dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

(3) L'Ispettorato provinciale del lavoro citato nel presente comma è stato successivamente denominato:

- "Direzione provinciale del lavoro" in virtù dell'art. 2, c. 2, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237);

- "Direzione territoriale del lavoro" in virtù dell'art. 14 D.P.R. 07.04.2011, n. 144.

Riposi intermedi

Articolo 20

Durata dei riposi intermedi dei bambini e degli adolescenti

1. L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno. (1)
2. I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.
3. La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità. (2)
4. L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi. (1)
(2)

(1) Il termine "fanciullo", citato nel presente comma, è attualmente sostituito dal termine "bambino" in virtù dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

(2) L'Ispettorato provinciale del lavoro citato nel presente comma è stato successivamente denominato:

- "Direzione provinciale del lavoro" in virtù dell'art. 2, c. 2, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237);
- "Direzione territoriale del lavoro" in virtù dell'art. 14 D.P.R. 07.04.2011, n. 144.

Riposi intermedi

Articolo 21

Prescrizione della durata massima dei lavori pericolosi o gravosi nonché del riposo intermedio

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio. (1)

(1) L'Ispettorato provinciale del lavoro citato nel presente comma è stato successivamente denominato:

- "Direzione provinciale del lavoro" in virtù dell'art. 2, c. 2, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237);
- "Direzione territoriale del lavoro" in virtù dell'art. 14 D.P.R. 07.04.2011, n. 144.

Riposo settimanale

Articolo 22

Prescrizione e disciplina del riposo settimanale dei minori

1. Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. (1)
3. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. 08.10.1999, n. 237).

Ferie annuali

Articolo 23

Durata minima ferie annuali dei minori e degli adolescenti

1. I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a 30 gg. per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a 20 gg. per coloro che hanno superato i 16 anni di età. (1)
2. I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

(1) Il termine "fanciullo", citato nel presente comma, è attualmente sostituito dal termine "bambino" in virtù dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

Tutela previdenziale

Articolo 24

Obbligatorietà delle prestazioni assicurative per i fanciulli adibiti al lavoro

1. I fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie. (1)
2. Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

(1) Il termine "fanciullo", citato nel presente comma, è attualmente sostituito dal termine "bambino" in virtù dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

Articolo 25

Ammissione ai corsi di formazione

1. I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il l'avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale. (1)
2. Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.

(1) Il termine "fanciullo", citato nel presente comma, è attualmente sostituito dal termine "bambino" in virtù dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

Sanzioni

Articolo 26

Sanzioni penali e amministrative

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 09.09.1994, n. 566, è stato poi sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

Disposizioni finali

Articolo 27

Norma abrogante

1. Sono abrogate le norme della L. 29 novembre 1961, n. 1325 nonché le norme della L. 26 aprile 1934, n. 653 per la parte relativa alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. (1)

2. E' abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

(1) Il termine "fanciullo", citato nel presente comma, è attualmente sostituito dal termine "bambino" in virtù dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237).

Disposizioni finali

Articolo 28

Disposizione transitoria

1. Fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro. (1)

(1) L'Ispettorato provinciale del lavoro citato nel presente comma è stato successivamente denominato:

- "Direzione provinciale del lavoro" in virtù dell'art. 2, c. 2, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237);

- "Direzione territoriale del lavoro" in virtù dell'art. 14 D.P.R. 07.04.2011, n. 144.

Disposizioni finali

Articolo 29

Competenza della vigilanza sull'applicazione della legge

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia. (1)

(1) L'Ispettorato provinciale del lavoro citato nel presente comma è stato successivamente denominato:

- "Direzione provinciale del lavoro" in virtù dell'art. 2, c. 2, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237);

- "Direzione territoriale del lavoro" in virtù dell'art. 14 D.P.R. 07.04.2011, n. 144.

Allegato 1

Lavorazioni, processi e lavori

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti. (2)

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d. (3)

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11)

3. Agenti chimici:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
- esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
- sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
- perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
- sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
- sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) piombo e composti;

d) amianto. (11)

II. Processi e lavori:

Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso. (5)

1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (12)

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
- 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni. (6)
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- [13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.] (7)
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27. Condotto dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. (8)
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. (9)

- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza. (10)
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

(1)

- (1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237)
- (2) Il titolo del presente punto è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262, con decorrenza dal 10.10.2000.
- (3) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262, con decorrenza dal 10.10.2000.
- (4) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262, con decorrenza dal 10.10.2000.
- (5) Il presente periodo è stato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262, con decorrenza dal 10.10.2000.
- (6) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262, con decorrenza dal 10.10.2000.
- (7) Il presente numero è stato soppresso dall'art. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262, con decorrenza dal 10.10.2000.
- (8) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262, con decorrenza dal 10.10.2000.
- (9) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262, con decorrenza dal 10.10.2000.
- (10) Il presente numero è stato così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262, con decorrenza dal 10.10.2000.
- (11) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15.02.2016, n. 39 con decorrenza dal 29.03.2016.
- (12) Il presente punto è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15.02.2016, n. 39 con decorrenza dal 29.03.2016.